

**REGOLAMENTO (CE) N. 2573/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

**che fissa, per la campagna di pesca 2002, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati
all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2002 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2563/2001 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2002, figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Specie	Presentazione	Coefficiente di adeguamento	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (in EUR/t)	
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	Interi, con o senza testa	1,0	0,85	1 680	
Naselli (Merluccius spp.)	Interi, con o senza testa	1,0	0,85	1 085	
	Filetti individuali				
	— spellati	1,0	0,85	1 301	
	— non spellati	1,1	0,85	1 431	
Orate (Dendex dentex e Pagellus spp.)	Intere, con o senza testa	1,0	0,85	1 349	
Pesce spada (Xiphias gladius)	Intero, con o senza testa	1,0	0,85	3 468	
Gamberetti Penaeidae	Congelati				
		a) Parapenaeus Longirostris	1,0	0,85	3 501
		b) Altri Penaeidae	1,0	0,85	6 785
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)	Congelate	1,0	0,85	1 639	
Calamari (Loligo spp.)					
		a) Loligo patagonica			
		— Interi, non puliti	1,00	0,85	983
		— puliti	1,20	0,85	1 179
		b) Loligo vulgaris			
— Interi, non puliti	2,50	0,85	2 457		
— puliti	2,90	0,85	2 850		
Polpi o piovre (Octopus spp.)	Congelati	1,00	0,85	1 689	
Totani (Illex argentinus)	— Interi, non puliti	1,00	0,80	665	
	— eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 130	

Forme di presentazione commerciale:

- *Interi, non puliti*: pesci che non hanno subito alcun trattamento.
- *Puliti*: prodotti almeno eviscerati.
- *Eviscerati e decapitati*: corpo di calamaro privo di viscere e capo.